

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2265

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMADEI GIUSEPPE, CANESTRARI, MASSARI, BEMPORAD,
MENGOZZI, COLOMBO RENATO**

Presentata il 12 aprile 1965

Valutabilità dei benefici economici e di carriera concessi agli ex combattenti e categorie assimilate nei confronti dei mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e dei congiunti dei Caduti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante l'ultimo conflitto abbiamo assistito come l'evoluzione strategica dei mezzi di offesa in una guerra moderna estende i suoi confini in tutto il territorio nazionale con lo scopo di paralizzare la produzione bellica e creare nella popolazione uno stato di disagio. Ma spesso, purtroppo, abbiamo anche assistito alla tragedia di inermi cittadini vittime dei mezzi offensivi.

La guerra moderna, non limitandosi più ad un vero conflitto di sole forze armate, estende infinitamente il suo campo d'azione in tutto il territorio metropolitano per cui tutti i cittadini sono esposti come i militari a subire l'offesa dei mezzi bellici nemici.

Per lo Stato sorge quindi la doverosa necessità di estendere, oltre che per ragioni morali anche per equità e giustizia alle vittime civili di guerra — sulla linea di parità — quei provvedimenti legislativi già adottati per i militari.

Per quanto tale fosse lo spirito del legislatore, tuttavia la complessa legislazione concernente l'attribuzione di benefici agli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate presenta un caotico accavallarsi di norme, un ammasso informe di leggi, di regolamenti, di circolari in cui non è agevole orientarsi.

Tuttora, dopo oltre venti anni dalla fine della seconda guerra mondiale, non pochi sono

i motivi di incertezza e di perplessità in conseguenza delle difformi indicazioni nelle leggi delle diverse categorie ammesse ai benefici e per le quali, nei vari provvedimenti, ricorrono similari dizioni di categorie equiparate, parificate, assimilate con confusione di termini inducendo, non raramente, in sede interpretativa, differenziazioni ed in sede applicativa determinazioni che non hanno alcun fondamento né morale né giuridico.

La presente proposta tende, per l'appunto, ad eliminare, in via sostanziale e definitivamente, le lacune sin qui riscontrate nelle leggi che dettano disposizioni in materia di benefici a particolari categorie di cittadini.

Si rappresenta la necessità e l'urgenza di un globale riordinamento di tutta la materia: la fusione, la semplificazione e l'aggiornamento di tutte le disposizioni attualmente in vigore al fine di porre rimedio a quanto già affermato e cioè le diverse interpretazioni sull'applicazione delle norme di legge per dar luogo ad una identica valutazione delle benemerienze riconosciute a tutte le categorie di benemeriti della nazione.

Fra le categorie equiparate agli ex combattenti, in virtù dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1948, n. 135, devono ritenersi compresi anche i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e congiunti dei caduti costituendo categoria assimilata a quella degli ex

combattenti. Infatti, se l'espressione « assimilati » rispetto alle altre dizioni di « equiparate », « parificate » ecc. può ingenerare qualche perplessità, prima di dare una interpretazione restrittiva, bisogna risalire alla inequivocabile volontà del legislatore che era quella di assimilare in una comunanza di diritti gli ex combattenti con le varie categorie di mutilati ed invalidi di guerra senza per altro porre una distinzione fra i mutilati ed invalidi militari ed i civili per fatto di guerra.

Ma, sia per l'oggetto che per la specifica e indubbia determinazione delle categorie ammesse ai benefici, legge fondamentale in materia è la n. 1458 del 25 settembre 1940 che, appunto nel corso dell'ultimo conflitto, estendeva ai nuovi invalidi ed ai congiunti ed orfani dei caduti le disposizioni relative alle precedenti guerre.

Orbene, ivi, nell'articolo 1 è sancito che le disposizioni della legge istitutiva dell'Opera nazionale invalidi di guerra e di quelle sull'assunzione al lavoro degli invalidi di guerra, nonché ogni altra disposizione legislativa e regolamentare ad esse collegata e concernente comunque la protezione e assistenza degli invalidi di guerra « sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione alle norme vigenti sulle pensioni di guerra ».

Esteso, con l'articolo 2, il beneficio agli orfani e ai congiunti dei cittadini caduti cui sia stata riconosciuta pensione, l'articolo 3 stabilisce poi che ai cittadini di cui ai due precedenti articoli sono estese tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e quelli sul trattamento economico e di carriera.

Infine, nel secondo comma dello stesso articolo 3, si stabilisce che gli stessi invalidi ed orfani concorrono all'assegnazione della per-

centuale dei posti riservati nei concorsi di ammissione ai pubblici impieghi a favore degli ex combattenti.

Il concetto della piena estensione ai mutilati e invalidi civili per fatto di guerra nonché ai congiunti ed orfani dei caduti civili per fatto di guerra, delle concessioni per gli ex combattenti, è stato quindi determinato senza possibilità di dubbi e restrizioni, e pertanto tutte le varie dizioni usate per indicare parificazione, equiparazione, assimilazione fra le categorie vengono inequivocabilmente assorbite in tale concetto del legislatore.

Non è quindi pensabile che il legislatore, non indicando, letteralmente, tra le categorie ammesse a fruire dei benefici economici e di carriera i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra abbia voluto scientemente escludere dagli stessi, proprio coloro che rappresentano fisicamente, moralmente e giuridicamente i benemeriti della nazione.

Noi vogliamo rifiutarci di credere a simile superficiale volontà e dobbiamo invece fondatamente presumere che sia stato ritenuto sufficiente dai legislatori il riferimento alle categorie assimilate per indicare implicitamente i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed i congiunti dei Caduti.

È proprio la mancanza di una disposizione legislativa chiarificatrice circa il termine generico concernente la descritta assimilazione che in sede di applicazione di singoli favorevoli provvedimenti ha contribuito alla determinazione dell'incertezza e perplessità che hanno talvolta fatto confondere i competenti organi della pubblica amministrazione circa il concetto di combattente e assimilato.

Onorevoli colleghi, la questione prospettata si sottopone alla vostra particolare attenzione per la necessaria ed urgente adozione di quell'indispensabile provvedimento costituente un atto di indubbia giustizia riparatrice nei riguardi delle vittime civili di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tra le categorie considerate « assimilate » agli ex combattenti sono espressamente da comprendere i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed i congiunti dei civili deceduti per fatto di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648.